

# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 41 DEL 30.11.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE DI MONTECRETO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO SPORT - E LE REGIONI EMILIA ROMAGNA E TOSCANA.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	P				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **8**  
Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna ed in particolare:

- il primo comma dell'art. 1 che fissa, fra le finalità della legge, la disciplina degli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
- l'art. 8 "Interventi finanziabili" che stabilisce che per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, la Regione Emilia-Romagna concede, tra gli altri, contributi per la realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;
- lettera f) del comma 1 dell'art. 10: "Misura dei contributi" della L.R. n. 17/2002, che consente il finanziamento fino al 100% della spesa per interventi cofinanziati dallo stato riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica;

**VISTO** il "Protocollo d'intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana ai fini del sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna Tosco – Emiliano romagnola", approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1992 del 21 novembre 2016, sottoscritto e repertoriato al PRI/2016/516 del 07/12/2016;

**ATTESO** che tale protocollo d'intesa è stato attivato al fine di sostenere l'economia dell'Appennino Tosco – Emiliano, di concerto con la Regione Toscana e con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sostegno economico da parte della Presidenza del Consiglio per un importo di 20.000.000,00 di euro da destinare alle Regioni Emilia –Romagna e Toscana, e che le stesse Regioni si sono impegnate a mettere a disposizione proprie risorse nel triennio 2017-2019 da aggiungere ai fondi statali messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

### **RILEVATO:**

-che con deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1577 del 16 ottobre 2017, modificata con DGR N. 1731 DEL 06/11/2017, è stato approvato lo schema di "Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia Romagna e la Regione Toscana ai fini del sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna Tosco – Emiliano romagnola", nel testo concordato con l'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- che il suddetto accordo, comprensivo dei relativi allegati (allegati A: budget di previsione degli interventi e B: Cronoprogramma di attuazione), è stato sottoscritto in data 16 novembre 2017 e che assume efficacia dalla data della sua registrazione da parte degli organi di controllo competenti (registrazione della Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 reg.ne prov. n. 55), a tutto il 2021;

- che il cronoprogramma di cui all'allegato B dell'accordo è stato aggiornato in base alle schede progettuali dei rispettivi interventi trasmesse dai Comuni e che il nuovo

cronoprogramma, aggiornato e condiviso dalle due Regioni Toscana ed Emilia-Romagna è stato trasmesso all'Ufficio Sport ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dell'accordo;

- che il predetto cronoprogramma aggiornato costituisce il nuovo allegato B all'accordo, fatti salvi eventuali rilievi da parte dell'Ufficio Sport;

- che la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna" e s.m.i., come modificata in particolare con la legge regionale L.R. 27 luglio 2018, n. 11 all'art. 10 c. 1 lettera e bis prevede, per gli interventi finanziati con programmi straordinari di intervento, un contributo fino al 100% delle spese sostenute;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 1756/2018 la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano preliminare degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Accordo, redatto in base alle schede e relazioni progettuali presentate dai beneficiari valutate dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, in atti;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Commercio e Sport n° 19753/2018 sono stati concessi e impegnati i contributi di seguito riportati:

- contributo concesso al Comune di Montecreto (MO) in qualità di singolo beneficiario dal titolo "Sostituzione seggiovia Cervarola", per un importo di spese e contributo di Euro 1.400.000,00;

- contributo concesso al Comune di Montecreto in qualità di Ente capo-fila, dal titolo "Cimone potenziamento e adeguamento tecnico impianti di innevamento e costruzione o aumento della capacità idrica degli invasi" per un importo di spese e contributo di Euro 1.730.200,00;

**VISTO** lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti beneficiari in merito alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'accordo di cui sopra, approvato con DGR n. 1756/2018, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che con tale convenzione le parti che la sottoscrivono intendono definire i reciproci obblighi e garanzie;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- udita la relazione illustrativa del Sindaco;


**ACQUISITI:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Angiolina Castelli, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

All'unanimità di voti legalmente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, gli schemi di convenzione fra Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Montecreto in attuazione dell'accordo fra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Sport e le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nei testi di cui gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) DI STABILIRE** che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto in rappresentanza del Comune di Montecreto interverrà il Sindaco Leandro Bonucchi;
- 3) DI DICHIARARE**, con voti unanimi, legalmente espressi il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to BONUCCHI LEANDRO

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 14/01/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

**Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. ANGIOLINA CASTELLI

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNI DI: MONTECRETO (MO), SESTOLA (MO), RIOLUNATO (MO), PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DAL TITOLO "CIMONE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI" IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-UFFICIO DELLO SPORT, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE TOSCANA PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DELLA MONTAGNA TOSCO-EMILIANO ROMAGNOLA

Premesso:

- che il protocollo d'intesa approvato con deliberazione n. 1992 del 21 novembre 2016:" Protocollo d'intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana ai fini del sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna Tosco-Emiliano romagnola" è stato sottoscritto e repertoriato al PRI/2016/516 del 7 /12/2016;
- che con deliberazione n. 1577 del 16 ottobre 2017, modificata con DGR n. 1731 del 6.11.2017, si è approvato lo schema di "ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE TOSCANA AI FINI DEL SOSTEGNO E DELLA PROMOZIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DELLA MONTAGNA TOSCO-EMILIANO ROMAGNOLA" (di seguito denominato Accordo) , nel testo concordato con il Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato Ufficio Sport);
- che il suddetto Accordo, comprensivo dei relativi allegati (allegati A: Budget di previsione degli interventi e B: Cronoprogramma di attuazione), è stato sottoscritto in data 16 novembre 2017 e che tale accordo assume efficacia dalla data della sua registrazione da parte degli organi di controllo competenti (registrazione della Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 reg.ne prov.n. 55), a tutto il 2021;
- che il cronoprogramma di cui all'allegato B dell'Accordo è stato aggiornato in base alle schede progettuali dei rispettivi interventi trasmesse dai Comuni e che il nuovo cronoprogramma, aggiornato e condiviso dalle due Regioni Toscana ed Emilia-Romagna è stato trasmesso all'Ufficio Sport ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dell'Accordo;
- che il predetto cronoprogramma aggiornato costituisce il nuovo allegato B dell'Accordo, fatti salvi eventuali rilievi da parte dell'Ufficio Sport;
- che la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna" e s.m.i., come modificata in particolare con la legge regionale L.R. 27 luglio 2018, n. 11, all'art. 10 c. 1 lettera e bis prevede, per gli interventi finanziati con programmi straordinari di intervento, un contributo fino al 100% delle spese sostenute;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 1756/2018 la Regione ha approvato il Piano preliminare degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Accordo, redatto in base alle schede e relazioni progettuali presentate dai beneficiari, valutate dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, in atti;

- che con la stessa deliberazione la Regione Emilia-Romagna ha approvato il presente schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti beneficiari in merito alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo Commercio e Sport n. 19753/2018 è stato concesso e impegnato il contributo riguardante l'intervento di cui alla presente convenzione presentato dal Comune di MONTECRETO (MO) in qualità di soggetto capofila dal titolo: "CIMONE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI" per un importo di spesa e contributo di € 1.730.200,00;
- che ai sensi ed ai fini della presente Convenzione:
  - per beneficiari: si intendono i Comuni proprietari o con disponibilità degli impianti e/o delle aree interessati da specifico intervento previsto dall'Accordo per i quali la Regione Emilia-Romagna ha concesso i contributi;
  - per progetto integrato: si intende il progetto relativo a un intervento che prevede una pluralità di soggetti beneficiari;
  - per soggetto capofila: si intende un soggetto designato come tale da una pluralità di beneficiari che è assegnatario dei contributi relativi al progetto integrato ed assume la funzione di unico referente nei confronti della Regione per gli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di risultato;
  - per beneficiario associato: si intende il beneficiario (non capofila) di un intervento integrato che ha demandato la realizzazione nell'intervento, anche sotto il profilo finanziario, al soggetto capofila;
- che, trattandosi di progetto integrato con pluralità di beneficiari, il soggetto capofila assume la funzione di unico referente nei confronti della Regione per gli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di risultato. Il soggetto capofila risulta come beneficiario dei contributi, deve essere intestatario di tutti i titoli di spesa, deve effettuare i relativi pagamenti e assumere gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi e deve, separatamente, definire con gli altri soggetti beneficiari i sottostanti rapporti economici. Con la firma della presente convenzione i soggetti beneficiari danno atto della esistenza degli accordi separati, fra di loro e con il soggetto capofila. La Regione Emilia-Romagna non può essere chiamata in causa in caso di controversie;
- che, in relazione all'intervento ammesso a contributo, con nota PEC PG/740048 del 12 dicembre 2018 è stato indicato dallo stesso Comune di Montecreto (MO) il Geom. Massimiliano Cirelli, quale responsabile unico del progetto RUP.

TRA

Paola Bissi, Responsabile del Servizio Turismo e Commercio e Sport, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e



ss.mm.ii e in qualità di Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'Accordo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, come indicato all'art. 7 dell'Accordo;

E

Leandro Bonucchi Sindaco (C.F. BNCLDR79S20G393) indicato quale firmatario con nota PEC PG/740048 del 12 dicembre 2018, che interviene in nome e per conto del Comune di Montecreto (MO) in qualità di beneficiario capofila con sede in Montecreto (MO) Via Roma 170;

E

Marco Bonucchi (C.F. BNCMRC57T02G393E) che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco in nome e per conto del Comune di Sestola (MO) in qualità di beneficiario associato (di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in Sestola (MO) Corso Umberto I n. 5;

E

Daniela Contri Sindaca (C.F. DNL57S66H303K) demandata alla sottoscrizione della convenzione con DCC n. 33/2018 in nome e per conto del Comune di Riolunato (MO), come da nota del 13.12.2018 PG 741113 in qualità di beneficiario associato, con sede in Riolunato (MO) Via Castello n. 8;

si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione regola, nell'ambito dell'Accordo, i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di: MONTECRETO (MO) (beneficiario capofila), SESTOLA (MO) (beneficiario associato); RIOLUNATO (MO) (beneficiario associato), beneficiari del finanziamento ammesso a contributo per il progetto "CIMONE POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO E COSTRUZIONE O AUMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI" con deliberazione regionale n. 1756/2018 per un importo di spesa di € 1.730.200,00 e che con determinazione dirigenziale n. 19753/2018 è stato concesso il relativo contributo, corrispondente al 100% della spesa, pari ad € 1.730.200,00;

#### Art. 2

##### Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario/soggetto capofila (in nome e per conto di tutti i beneficiari associati in caso di progetto integrato) si impegna:
  - a. a realizzare il progetto previsto e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che lo stesso sia attuato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'Accordo ed in particolare dei tempi previsti nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo medesimo, come rimodulato;

- b. ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi, in particolare a rispettare gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;
- c. ad effettuare una corretta compilazione delle registrazioni CUP e CIG, e di provvedere alla compilazione dei dati nel sistema di monitoraggio degli investimenti MIP, sulla base della stringa di testo TAG assegnata dal CIPE, (che consente di identificare tutti gli interventi dell'accordo) ai fini della corretta compilazione della relazione semestrale che la Regione dovrà produrre alla Presidenza del Consiglio - Ufficio Sport, nonché ai fini delle funzioni di alta sorveglianza ad essa attribuite dall'art. 6 dell'Accordo;
- d. a trasmettere, ai fini della presentazione all'Ufficio Sport del Piano definitivo degli interventi previsto dal secondo periodo dell'art. 5 dell'Accordo, lo studio di fattibilità tecnico-economico dell'intervento entro marzo 2019;
- e. ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali e ad indicare in tutti i documenti contabili e di progetto i riferimenti CUP e CIG;
- f. a segnalare l'importo dei ribassi d'asta alla Regione entro 15 giorni dalla aggiudicazione della gara. La Regione si riserva di consentire, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo e previa autorizzazione dell'Ufficio Sport, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi, a favore dello stesso o di altro beneficiario. Per l'utilizzo dei ribassi d'asta saranno considerati prioritari gli interventi per i quali l'importo della spesa previsto in sede di Accordo sia inferiore all'importo della spesa indicato nella scheda di intervento di cui all'allegato 1 alla Delibera G.R. n. 1756/2018;
- g. a far pervenire una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento e sulle spese effettivamente sostenute, sulla base del format reso disponibile dalla Regione, entro 60 giorni antecedenti la data per la scadenza dell'invio della relazione semestrale del 9 gennaio e del 9 luglio 2019, 2020, 2021, all'Ufficio sport e a far pervenire tutte le ulteriori informazioni che saranno richieste (tramite il capofila in caso di progetto integrato) in quanto necessarie ai fini del previsto controllo di alta sorveglianza sui progetti finanziati;
- h. a consentire i controlli documentali e di altro tipo, che saranno disposti dalla Regione e/o dall'Ufficio Sport;
- i. ad informare tempestivamente la Regione, tramite il soggetto capofila, di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione degli interventi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- j. a richiedere, in caso di necessità e motivando la richiesta, l'eventuale proroga dei termini previsti nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, almeno 60 giorni antecedenti al completamento della fase di progettazione e affidamento e/o della fase di realizzazione ed eventuale collaudo, al fine di consentire alla Regione la rimodulazione del cronoprogramma degli interventi approvato e di attivare le procedure previste ai sensi e nei termini di cui agli artt. 3 e 11 dell'Accordo;
- k. a richiedere, in caso di necessità e motivando la richiesta, l'eventuale proroga dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione, fatti salvi i termini previsti dall'art. 3 dell'Accordo;
- l. ad archiviare e conservare, per un periodo non inferiore a 3 anni dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo", la documentazione giustificativa delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito del progetto finanziato;

- m. a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e nella risoluzione di eventuali controversie, in conformità ai doveri di correttezza e diligenza.

### Art. 3

#### Investimento e contributo regionale

1. L'importo complessivo della spesa prevista in sede di accordo riguardante il progetto ammonta ad € 1.730.200,00 cui corrisponde un contributo di pari importo.

### Art. 4

#### Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola e dalla L.R. 1 agosto 2002, n. 17 e ss. mm. ii..
2. Sono ammissibili le spese di progettazione e direzione lavori compresi i contributi alle Casse Previdenziali dei Progettisti, per un massimo del 10% calcolato sul totale della spesa riguardante opere ed impianti. Le spese di collaudo sono ammissibili al 100%.
3. E' ammissibile l'acquisto e l'installazione di impianti di risalita utilizzati e riposizionabili, secondo quanto previsto dalla Lettera n. 352 del 31.03.1994 del Ministero dei Trasporti.
4. Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dal 9 gennaio 2018 (data di registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo) fino alla data di conclusione dell'intervento finanziato nel rispetto dei termini del cronoprogramma e di eventuali proroghe accordate dall'Ufficio Sport, in conformità al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii..
5. Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal beneficiario/capofila, comprovate da fatture, o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, che riportino una descrizione dettagliata delle prestazioni che consenta l'immediata riconducibilità al progetto approvato, quietanzate e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
6. Non sono ammesse a contributo opere e spese riguardanti:
  - a) imposte (fatte salve le imposte di registro alternative all'IVA), spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori a tali spese;
  - b) IVA, quando non rappresenta un costo;
  - c) spese per l'acquisto di aree ed immobili in mancanza di perizia asseverata da un tecnico sulla congruità del corrispettivo versato (art. 8, 4° periodo, dell'Accordo);
  - d) spese di acquisto di beni usati ad eccezione degli impianti riposizionabili;
  - e) spese di lavori eseguiti in economia, se non supportate da idonea documentazione dimostrante che tali lavori sono stati effettuati in regime di ore straordinarie;
  - f) spese rendicontate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico.

### Art. 5

### Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010, documentati tramite mandati di pagamento quietanzati.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la documentazione di spesa e di pagamento deve riportare il CUP e il CIG.

### Art. 6

#### Tempistiche per la realizzazione del progetto

##### (Cronoprogramma finanziario)

1. Le attività progettuali devono essere realizzate nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, nonché dei più dettagliati cronoprogrammi finanziari riepilogati nelle schede tecniche di cui all'allegato 1 della DGR 1756/2018, come segue:

Spese previste 2018	Spese previste 2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
1.000.000,00	41.180,00	689.020,00	

2. Fermo restando il rispetto dei termini individuati nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, in caso di slittamento delle spese connesse alle attività dichiarate nel cronoprogramma finanziario indicato al precedente punto 1, da dichiararsi entro il 31 gennaio di ogni anno, si potrà procedere all'adeguamento del cronoprogramma stesso con i relativi spostamenti agli esercizi successivi, nel rispetto delle tempistiche approvate dall'Ufficio Sport e del decreto legislativo 118 /2011 e ss.mm.ii.
3. Il termine massimo per la realizzazione del progetto, anche in presenza di eventuali proroghe accordate, non potrà comunque superare le tempistiche massime previste dall'art. 3 dell'Accordo. Per progetto concluso, ivi compreso il collaudo ove previsto, è da intendersi il progetto realizzato in conformità al progetto approvato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati.

### Art. 7

#### Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6 della presente convenzione, per stati di avanzamento e/o saldo finale, da trasmettersi da parte del soggetto beneficiario o, in caso di progetto integrato, da parte del capofila in nome e per conto di ciascun soggetto beneficiario associato. La rendicontazione per stati di avanzamento dovrà rispettare le seguenti scadenze:
  - entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista la presentazione di uno stato di avanzamento dell'intervento anche ai fini della presa d'atto delle eventuali modifiche del cronoprogramma approvato e dei conseguenti riaccertamenti degli impegni di spesa come previsto al c. 2 dell'art 6 della presente convenzione;
  - entro il 31 luglio di ogni anno è possibile presentare un ulteriore stato di avanzamento. Tale termine potrà essere superato in caso di comprovate esigenze e necessità approvate della Regione.

2. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6 della presente convenzione, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento e fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse a bilancio, dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria a cui dovranno essere allegati:
  - dichiarazione di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità di strutture e aree per 15 anni se di proprietà privata, per 10 anni se di proprietà pubblica;
  - in caso di S.A.L.: certificati di pagamento sottoscritti dal RUP della stazione appaltante, S.A.L. e relativo atto di approvazione;
  - le fatture, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, quietanzati in conformità alle disposizioni di legge con riferimento a spese sostenute e a suo tempo previste o modificate da successive varianti;
  - elenco delle fatture quietanzate in formato Excel compilato con le modalità indicate al punto o) del comma 3 del presente articolo;
  - dichiarazione del RUP riguardante il corretto espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi;
  - dichiarazione che le spese rendicontate non sono state utilizzate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico;
  - dichiarazione sottoscritta dal Revisore dei Conti in merito alla indeducibilità dell'IVA, se non precedentemente trasmessa o in caso di variazione.
  
3. Al termine della realizzazione del progetto, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto beneficiario o, in caso di progetto integrato il soggetto capofila, è tenuto a presentare la rendicontazione finale del progetto entro 6 mesi dalla conclusione, comprovata di norma dalla data di collaudo o di regolare esecuzione, fatta salva l'eventuale concessione di proroga per l'invio della documentazione. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo dell'importo concesso, previa verifica della conformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato e successive varianti, intesa come raggiungimento degli obiettivi originari, e della seguente documentazione:
  - a) relazione finale tecnico-descrittiva sul progetto realizzato con allegata documentazione fotografica;
  - b) planimetria di localizzazione delle aree di intervento, preferibilmente su carta CTR;
  - c) verbale di consegna lavori;
  - d) certificato di ultimazione lavori;
  - e) elaborati grafici del progetto realizzato, se non trasmessi precedentemente;
  - f) certificati di pagamento sottoscritti dal RUP della stazione appaltante, S.A.L. e relativo atto di approvazione, se non già precedentemente trasmessi;
  - g) stato finale dei lavori e relativa determina di approvazione;
  - h) certificato di regolare esecuzione o di collaudo e relativa determina di approvazione;
  - i) in caso di realizzazione di nuovi impianti, riposizionamento o per interventi di revisione periodica degli impianti di risalita: copia del nulla osta e del relativo verbale di sopralluogo della Sezione di Bologna ex U.S.T.I.F. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - j) per interventi su impianti di risalita: copia del "Verbale della visita di apertura al servizio" sottoscritto dal Direttore di Esercizio;
  - k) per interventi su impianti di risalita: copia dell'autorizzazione amministrativa all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto rilasciata dal Comune o dalla Provincia competente;

- l) quadro economico comparativo tra il progetto ammesso a contributo e il progetto realizzato;
  - m) dichiarazione sottoscritta dal RUP in merito al rispetto, nelle procedure di affidamento effettuate, della normativa sugli appalti;
  - n) rendicontazione finanziaria corredata da fatture, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, quietanzati in conformità alle disposizioni di legge, fatta salva la documentazione già trasmessa con stati di avanzamento precedenti; La documentazione di spesa dovrà fare riferimento al progetto ammesso a contributo e riportare il CUP del progetto;
  - o) elenco delle fatture quietanzate, di cui al punto n), in formato Excel con indicazione del numero, della data di emissione, della ragione o denominazione sociale del fornitore, degli importi (imponibile, IVA e totale), raggruppate per voci omogenee di spesa e suddivisi per tipologia di intervento;
  - p) dichiarazione che le spese rendicontate non sono state utilizzate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico;
  - q) dichiarazione sottoscritta dal Revisore dei Conti in merito alla indeducibilità dell'IVA, se non precedentemente trasmessa o in caso di variazione;
  - r) dichiarazione di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità di strutture e aree per 15 anni se di proprietà privata per 10 anni se di proprietà pubblica, se non precedentemente trasmessa.
4. All'erogazione del contributo si provvederà con determinazioni dirigenziali secondo la normativa vigente, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
  5. Ove l'importo di spesa considerato ammissibile in sede istruttoria tecnico-amministrativa risultasse inferiore alla spesa ammessa dal Piano preliminare o definitivo degli interventi, ed eventuali successive variazioni, il contributo sarà ridotto dello stesso importo.
  6. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

#### Art. 8

##### Modifiche del progetto

1. Non sono ammesse modifiche progettuali sostanziali del progetto ammesso a contributo, se non preventivamente approvate dalla Regione e autorizzate dall'Ufficio Sport. Le richieste, debitamente motivate, devono essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento e le trasmetterà all'Ufficio Sport per l'approvazione.

In specifico potranno essere approvate modifiche del progetto qualora:

- a. restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento;
- b. sia garantita la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma di cui all'allegato B) dell'Accordo così come rimodulato.

2. Eventuali incrementi della spesa ammessa in sede di Accordo, necessari per la realizzazione del progetto, non potranno comunque comportare l'aumento del contributo, se non preventivamente autorizzati.
3. Sono considerate modifiche non sostanziali, che non necessitano di specifica autorizzazione, le variazioni tra le varie voci di spesa del progetto nella percentuale di scostamento fino al 15% del valore iniziale;
4. Nel caso in cui in sede di Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'art. 4, secondo periodo, dell'Accordo, dovessero essere rilevati problemi di natura tecnica che comportino elementi ostativi alla sua realizzazione, il contributo concesso potrà essere utilizzato, per altri interventi di messa in sicurezza degli impianti. La sostituzione del progetto è subordinata a una formale comunicazione all'Ufficio Sport e alla sua successiva approvazione da parte del medesimo Ufficio.

#### Art. 9

##### Valutazione e controllo

1. La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione e per i 3 anni successivi dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo", eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato.
2. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino delle irregolarità nell'intervento realizzato o nella documentazione di spesa presentata, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di documentazione, o altro maggior termine concesso, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

#### Art. 10

##### Revoca del contributo

1. La Regione provvederà, a seconda dei casi, a revocare totalmente o parzialmente il contributo assegnato ed al recupero delle risorse eventualmente erogate nei seguenti casi:
  - a. qualora in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino irregolarità nella realizzazione dell'intervento o nella documentazione di spesa presentata;
  - b. qualora non vengano rispettate le scadenze previste dalla presente convenzione, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

- c. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo nonché dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
  - d. qualora i singoli interventi realizzati facenti parte del progetto integrato non siano conformi al progetto approvato la revoca riguarderà l'intero progetto, fatta salva la richiesta di variazione approvata dalla Regione e dall'Ufficio Sport;
  - e. nel caso di ritiro del progetto da parte dei beneficiari, la revoca riguarda l'intero progetto in caso di intervento integrato, fatta salva la richiesta di variazione approvata dalla Regione e dall'Ufficio sport;
  - f. mancata presentazione della documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità di strutture e aree;
  - g. in caso di revoca da parte dell'Ufficio Sport del singolo finanziamento o dell'intero Accordo. In tale evenienza la Regione, ove l'evento non dipenda da una propria responsabilità diretta, è sollevata da ogni responsabilità.
2. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, di tutte le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolato dalla data di erogazione delle somme fino all'approvazione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo erogato.

#### Art. 11

##### Verifiche sul rispetto della convenzione

1. La Regione svolgerà verifiche sul rispetto della Convenzione al fine riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dall'accordo straordinario.

#### Art. 12

##### Gestione delle Controversie

1. Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di correttezza e diligenza e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile. La Regione non potrà essere chiamata in causa in caso di controversie fra il soggetto capofila e gli altri beneficiari associati del progetto integrato in base agli accordi separati sottoscritti dai beneficiari ai fini della realizzazione del progetto integrato, così come specificato in premessa alla presente convenzione.



Art. 13

Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque per un periodo non inferiore a 3 anni dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo". Le relative tempistiche, ove oggetto di variazione, verranno comunicate per PEC ai beneficiari.

Art. 14

Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

BENEFICIARIO O SOGGETTO CAPOFILA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI MONTECRETO  
IL SINDACO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO  
COMMERCIO E SPORT

LEANDRO BONUCCHI

PAOLA BISSI

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

BENEFICIARIO ASSOCIATO

COMUNE DI SESTOLA

IL SINDACO

Mauro Bonucchi

(Firmato digitalmente)

BENEFICIARIO ASSOCIATO

COMUNE DI RIOLUNATO

LA SINDACA

DANIELA CONTRI

(Firmato digitalmente)

Bologna, lì (data del protocollo digitale)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI MONTECRETO (MO) PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DAL TITOLO "SOSTITUZIONE SEGGIOVIA CERVAROLA" IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-UFFICIO DELLO SPORT, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE TOSCANA PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DELLA MONTAGNA TOSCO-EMILIANO ROMAGNOLA.

Premesso:

- che il protocollo d'intesa approvato con deliberazione n. 1992 del 21 novembre 2016:" Protocollo d'intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana ai fini del sostegno e della promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna Tosco-Emiliano romagnola" è stato sottoscritto e repertoriato al PRI/2016/516 del 7 /12/2016;
- che con deliberazione n. 1577 del 16 ottobre 2017, modificata con DGR n. 1731 del 6.11.2017, si è approvato lo schema di "ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE TOSCANA AI FINI DEL SOSTEGNO E DELLA PROMOZIONE CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI DELLA MONTAGNA TOSCO-EMILIANO ROMAGNOLA" (di seguito denominato Accordo), nel testo concordato con il Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato Ufficio Sport);
- che il suddetto Accordo, comprensivo dei relativi allegati (allegati A: Budget di previsione degli interventi e B: Cronoprogramma di attuazione), è stato sottoscritto in data 16 novembre 2017 e che tale accordo assume efficacia dalla data della sua registrazione da parte degli organi di controllo competenti (registrazione della Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 reg.ne prov.n. 55), a tutto il 2021;
- che il cronoprogramma di cui all'allegato B dell'Accordo è stato aggiornato in base alle schede progettuali dei rispettivi interventi trasmesse dai Comuni e che il nuovo cronoprogramma, aggiornato e condiviso dalle due Regioni Toscana ed Emilia-Romagna è stato trasmesso all'Ufficio Sport ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dell'Accordo;
- che il predetto cronoprogramma aggiornato costituisce il nuovo allegato B dell'Accordo, fatti salvi eventuali rilievi da parte dell'Ufficio Sport;
- che la legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna" e s.m.i., come modificata in particolare con la legge regionale L.R. 27 luglio 2018, n. 11, all'art. 10 c. 1 lettera e bis prevede, per gli interventi finanziati con programmi straordinari di intervento, un contributo fino al 100% delle spese sostenute;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 1756/2018 la Regione ha approvato il Piano preliminare degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Accordo, redatto in base alle schede e relazioni progettuali presentate dai beneficiari, valutate dal Servizio Turismo, Commercio e Sport, in atti;

- che con la stessa deliberazione la Regione Emilia-Romagna ha approvato il presente schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti beneficiari in merito alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo Commercio e Sport n. 19753 del 27 novembre 2018 è stato concesso e impegnato il contributo riguardante l'intervento di cui alla presente convenzione presentato dal Comune di Montecreto (MO) in qualità di singolo beneficiario dal titolo: "Sostituzione seggiovia Cervarola" per un importo di spesa e contributo di € 1.400.000,00;
- che ai sensi ed ai fini della presente Convenzione:
  - per beneficiari: si intendono i Comuni proprietari o con disponibilità degli impianti e/o delle aree interessati da specifico intervento previsto dall'Accordo per i quali la Regione Emilia-Romagna ha concesso i contributi;
  - per progetto integrato: si intende il progetto relativo a un intervento che prevede una pluralità di soggetti beneficiari;
  - per soggetto capofila: si intende un soggetto designato come tale da una pluralità di beneficiari che è assegnatario dei contributi relativi al progetto integrato ed assume la funzione di unico referente nei confronti della Regione per gli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di risultato;
  - per beneficiario associato: si intende il beneficiario (non capofila) di un intervento integrato che ha demandato la realizzazione nell'intervento, anche sotto il profilo finanziario, al soggetto capofila;
- che, in relazione all'intervento ammesso a contributo, con Nota PEC PG/740048 del 12 dicembre 2018 è stato indicato dallo stesso Comune di Montecreto (MO) il Geom. Massimiliano Cirelli, quale responsabile unico del progetto RUP.

TRA

Paola Bissi, Responsabile del Servizio Turismo e Commercio e Sport, che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii e in qualità di Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'Accordo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, come indicato all'art. 7 dell'Accordo;

E

Leandro Bonucchi in qualità di Sindaco (C.F. BNCLDR79S20G393T) delegato quale firmatario con nota PEC PG/740048 del 12 dicembre 2018, in nome e per conto del Comune di Montecreto (MO) in qualità di beneficiario con sede in Montecreto (MO) Via Roma 170;

si conviene e stipula quanto segue:

## Art. 1

### Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione regola, nell'ambito dell'Accordo, i rapporti tra la Regione e Comune di Montecreto (M0), quale beneficiario del finanziamento ammesso a contributo con deliberazione regionale n. 1756/2018 per un importo di spesa di € 1.400.000,00 e che con determinazione dirigenziale n. 19753/2018 è stato concesso il relativo contributo, corrispondente al 100% della spesa, pari ad € 1.400.000,00.

## Art. 2

### Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario/soggetto capofila (in nome e per conto di tutti i beneficiari associati in caso di progetto integrato) si impegna:
  - a. a realizzare il progetto previsto e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che lo stesso sia attuato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'Accordo ed in particolare dei tempi previsti nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo medesimo, come rimodulato;
  - b. ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi, in particolare a rispettare gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza;
  - c. ad effettuare una corretta compilazione delle registrazioni CUP e CIG, e di provvedere alla compilazione dei dati nel sistema di monitoraggio degli investimenti MIP, sulla base della stringa di testo TAG assegnata dal CIPE, (che consente di identificare tutti gli interventi dell'accordo) ai fini della corretta compilazione della relazione semestrale che la Regione dovrà produrre alla Presidenza del Consiglio - Ufficio Sport, nonché ai fini delle funzioni di alta sorveglianza ad essa attribuite dall'art. 6 dell'Accordo;
  - d. a trasmettere, ai fini della presentazione all'Ufficio Sport del Piano definitivo degli interventi previsto dal secondo periodo dell'art. 5 dell'Accordo, lo studio di fattibilità tecnico-economico dell'intervento entro marzo 2019;
  - e. ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali e ad indicare in tutti i documenti contabili e di progetto i riferimenti CUP e CIG;
  - f. a segnalare l'importo dei ribassi d'asta alla Regione entro 15 giorni dalla aggiudicazione della gara. La Regione si riserva di consentire, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo e previa autorizzazione dell'Ufficio Sport, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi, a favore dello stesso o di altro beneficiario. Per l'utilizzo dei ribassi d'asta saranno considerati prioritari gli interventi per i quali l'importo della spesa previsto in sede di Accordo sia inferiore all'importo della spesa indicato nella scheda di intervento di cui all'allegato 1 alla Delibera G.R. n. 1756/2018;
  - g. a far pervenire una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento e sulle spese effettivamente sostenute, sulla base del format reso disponibile dalla Regione, entro 60 giorni antecedenti la data per

la scadenza dell'invio della relazione semestrale del 9 gennaio e del 9 luglio 2019, 2020, 2021, all'Ufficio sport e a far pervenire tutte le ulteriori informazioni che saranno richieste (tramite il capofila in caso di progetto integrato) in quanto necessarie ai fini del previsto controllo di alta sorveglianza sui progetti finanziati;

- h. a consentire i controlli documentali e di altro tipo, che saranno disposti dalla Regione e/o dall'Ufficio Sport;
- i. ad informare tempestivamente la Regione, tramite il soggetto capofila, di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione degli interventi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- j. a richiedere, in caso di necessità e motivando la richiesta, l'eventuale proroga dei termini previsti nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, almeno 60 giorni antecedenti al completamento della fase di progettazione e affidamento e/o della fase di realizzazione ed eventuale collaudo, al fine di consentire alla Regione la rimodulazione del cronoprogramma degli interventi approvato e di attivare le procedure previste ai sensi e nei termini di cui agli artt. 3 e 11 dell'Accordo;
- k. a richiedere, in caso di necessità e motivando la richiesta, l'eventuale proroga dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione, fatti salvi i termini previsti dall'art. 3 dell'Accordo;
- l. ad archiviare e conservare, per un periodo non inferiore a 3 anni dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo", la documentazione giustificativa delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito del progetto finanziato;
- m. a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e nella risoluzione di eventuali controversie, in conformità ai doveri di correttezza e diligenza.

### Art. 3

#### Investimento e contributo regionale

1. L'importo complessivo della spesa prevista in sede di accordo riguardante il progetto ammonta ad € 1.400.000,00 cui corrisponde un contributo di pari importo.

### Art. 4

#### Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola e dalla L.R. 1 agosto 2002, n. 17 e ss. mm. ii..
2. Sono ammissibili le spese di progettazione e direzione lavori compresi i contributi alle Casse Previdenziali dei Progettisti, per un massimo del 10% calcolato sul totale della spesa riguardante opere ed impianti. Le spese di collaudo sono ammissibili al 100%.
3. E' ammissibile l'acquisto e l'installazione di impianti di risalita utilizzati e riposizionabili, secondo quanto previsto dalla Lettera n. 352 del 31.03.1994 del Ministero dei Trasporti.
4. Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dal 9 gennaio 2018 (data di registrazione presso la Corte dei Conti dell'Accordo) fino alla data di conclusione

dell'intervento finanziato nel rispetto dei termini del cronoprogramma e di eventuali proroghe accordate dall'Ufficio Sport, in conformità al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii..

5. Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal beneficiario/capofila, comprovate da fatture, o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, che riportino una descrizione dettagliata delle prestazioni che consenta l'immediata riconducibilità al progetto approvato, quietanzate e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
6. Non sono ammesse a contributo opere e spese riguardanti:
  - a) imposte (fatte salve le imposte di registro alternative all'IVA), spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori a tali spese;
  - b) IVA, quando non rappresenta un costo;
  - c) spese per l'acquisto di aree ed immobili in mancanza di perizia asseverata da un tecnico sulla congruità del corrispettivo versato (art. 8, 4° periodo, dell'Accordo);
  - d) spese di acquisto di beni usati ad eccezione degli impianti riposizionabili;
  - e) spese di lavori eseguiti in economia, se non supportate da idonea documentazione dimostrante che tali lavori sono stati effettuati in regime di ore straordinarie;
  - f) spese rendicontate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico.

#### Art. 5

##### Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010, documentati tramite mandati di pagamento quietanzati.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la documentazione di spesa e di pagamento deve riportare il CUP e il CIG.

#### Art. 6

##### Tempistiche per la realizzazione del progetto

##### (Cronoprogramma finanziario)

1. Le attività progettuali devono essere realizzate nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, nonché dei più dettagliati cronogrammi finanziari riepilogati nelle schede tecniche di cui all'allegato 1 della DGR 1756/2018, come segue:

Spese previste 2018	Spese previste 2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
119.000,00	1.281.000,00		

2. Fermo restando il rispetto dei termini individuati nel cronoprogramma di cui all'allegato B) all'Accordo, come rimodulato, in caso di slittamento delle spese connesse alle attività dichiarate nel cronoprogramma finanziario indicato al precedente punto 1, da dichiararsi entro il 31 gennaio di ogni anno, si potrà procedere all'adeguamento del cronoprogramma stesso con i relativi spostamenti agli esercizi successivi, nel rispetto delle tempistiche approvate dall'Ufficio Sport e del decreto legislativo 118 /2011 e ss.mm.ii.

3. Il termine massimo per la realizzazione del progetto, anche in presenza di eventuali proroghe accordate, non potrà comunque superare le tempistiche massime previste dall'art. 3 dell'Accordo. Per progetto concluso, ivi compreso il collaudo ove previsto, è da intendersi il progetto realizzato in conformità al progetto approvato e per il quale tutti pagamenti previsti sono stati effettuati.

## Art. 7

### Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo

1. La rendicontazione delle spese sostenute avviene, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6 della presente convenzione, per stati di avanzamento e/o saldo finale, da trasmettersi da parte del soggetto beneficiario o, in caso di progetto integrato, da parte del capofila in nome e per conto di ciascun soggetto beneficiario associato. La rendicontazione per stati di avanzamento dovrà rispettare le seguenti scadenze:
  - entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista la presentazione di uno stato di avanzamento dell'intervento anche ai fini della presa d'atto delle eventuali modifiche del cronoprogramma approvato e dei conseguenti riaccertamenti degli impegni di spesa come previsto al c. 2 dell'art 6 della presente convenzione;
  - entro il 31 luglio di ogni anno è possibile presentare un ulteriore stato di avanzamento. Tale termine potrà essere superato in caso di comprovate esigenze e necessità approvate della Regione.
2. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento, con riferimento al cronoprogramma di cui all'art. 6 della presente convenzione, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento e fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse a bilancio, dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria a cui dovranno essere allegati:
  - dichiarazione di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità di strutture e aree per 15 anni se di proprietà privata, per 10 anni se di proprietà pubblica;
  - in caso di S.A.L.: certificati di pagamento sottoscritti dal RUP della stazione appaltante, S.A.L. e relativo atto di approvazione;
  - le fatture, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, quietanzati in conformità alle disposizioni di legge con riferimento a spese sostenute e a suo tempo previste o modificate da successive varianti;
  - elenco delle fatture quietanzate in formato Excel compilato con le modalità indicate al punto o) del comma 3 del presente articolo;
  - dichiarazione del RUP riguardante il corretto espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi;
  - dichiarazione che le spese rendicontate non sono state utilizzate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico;



- dichiarazione sottoscritta dal Revisore dei Conti in merito alla indeducibilità dell'IVA, se non precedentemente trasmessa o in caso di variazione.
3. Al termine della realizzazione del progetto, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto beneficiario o, in caso di progetto integrato il soggetto capofila, è tenuto a presentare la rendicontazione finale del progetto entro 6 mesi dalla conclusione, comprovata di norma dalla data di collaudo o di regolare esecuzione, fatta salva l'eventuale concessione di proroga per l'invio della documentazione. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo dell'importo concesso, previa verifica della conformità del progetto realizzato rispetto a quello approvato e successive varianti, intesa come raggiungimento degli obiettivi originari, e della seguente documentazione:
- a) relazione finale tecnico-descrittiva sul progetto realizzato con allegata documentazione fotografica;
  - b) planimetria di localizzazione delle aree di intervento, preferibilmente su carta CTR;
  - c) verbale di consegna lavori;
  - d) certificato di ultimazione lavori;
  - e) elaborati grafici del progetto realizzato, se non trasmessi precedentemente;
  - f) certificati di pagamento sottoscritti dal RUP della stazione appaltante, S.A.L. e relativo atto di approvazione, se non già precedentemente trasmessi;
  - g) stato finale dei lavori e relativa determina di approvazione;
  - h) certificato di regolare esecuzione o di collaudo e relativa determina di approvazione;
  - i) in caso di realizzazione di nuovi impianti, riposizionamento o per interventi di revisione periodica degli impianti di risalita: copia del nulla osta e del relativo verbale di sopralluogo della Sezione di Bologna ex U.S.T.I.F. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - j) per interventi su impianti di risalita: copia del "Verbale della visita di apertura al servizio" sottoscritto dal Direttore di Esercizio;
  - k) per interventi su impianti di risalita: copia dell'autorizzazione amministrativa all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto rilasciata dal Comune o dalla Provincia competente;
  - l) quadro economico comparativo tra il progetto ammesso a contributo e il progetto realizzato;
  - m) dichiarazione sottoscritta dal RUP in merito al rispetto, nelle procedure di affidamento effettuate, della normativa sugli appalti;
  
  - n) rendicontazione finanziaria corredata da fatture, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, quietanzati in conformità alle disposizioni di legge, fatta salva la documentazione già trasmessa con stati di avanzamento precedenti; La documentazione di spesa dovrà fare riferimento al progetto ammesso a contributo e riportare il CUP del progetto;
  
  - o) elenco delle fatture quietanzate, di cui al punto n), in formato Excel con indicazione del numero, della data di emissione, della ragione o denominazione sociale del fornitore, degli importi (imponibile, IVA e totale), raggruppate per voci omogenee di spesa e suddivisi per tipologia di intervento;
  
  - p) dichiarazione che le spese rendicontate non sono state utilizzate al fine dell'ottenimento di altri contributi pubblici in qualsiasi forma o da qualsiasi soggetto pubblico;
  
  - q) dichiarazione sottoscritta dal Revisore dei Conti in merito alla indeducibilità dell'IVA, se non precedentemente trasmessa o in caso di variazione;
  - r) dichiarazione di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità di strutture e aree per 15 anni se di proprietà privata per 10 anni se di proprietà pubblica, se non precedentemente trasmessa.
4. All'erogazione del contributo si provvederà con determinazioni dirigenziali secondo la normativa vigente, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

5. Ove l'importo di spesa considerato ammissibile in sede istruttoria tecnico-amministrativa risultasse inferiore alla spesa ammessa dal Piano preliminare o definitivo degli interventi, ed eventuali successive variazioni, il contributo sarà ridotto dello stesso importo.
6. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

## Art. 8

### Modifiche del progetto

1. Non sono ammesse modifiche progettuali sostanziali del progetto ammesso a contributo, se non preventivamente approvate dalla Regione e autorizzate dall'Ufficio Sport. Le richieste, debitamente motivate, devono essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento e le trasmetterà all'Ufficio Sport per l'approvazione.

In specifico potranno essere approvate modifiche del progetto qualora:

- a. restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento;
  - b. sia garantita la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma di cui all'allegato B) dell'Accordo così come rimodulato.
2. Eventuali incrementi della spesa ammessa in sede di Accordo, necessari per la realizzazione del progetto, non potranno comunque comportare l'aumento del contributo, se non preventivamente autorizzati.
  3. Sono considerate modifiche non sostanziali, che non necessitano di specifica autorizzazione, le variazioni tra le varie voci di spesa del progetto nella percentuale di scostamento fino al 15% del valore iniziale;
  4. Nel caso in cui in sede di Conferenza dei Servizi, così come previsto dall'art. 4, secondo periodo, dell'Accordo, dovessero essere rilevati problemi di natura tecnica che comportino elementi ostativi alla sua realizzazione, il contributo concesso potrà essere utilizzato, per altri interventi di messa in sicurezza degli impianti. La sostituzione del progetto è subordinata a una formale comunicazione all'Ufficio Sport e alla sua successiva approvazione da parte del medesimo Ufficio.

## Art. 9

### Valutazione e controllo

1. La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione e per i 3 anni successivi dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo", eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato.

2. Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
3. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino delle irregolarità nell'intervento realizzato o nella documentazione di spesa presentata, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di documentazione, o altro maggior termine concesso, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

#### Art. 10

##### Revoca del contributo

1. La Regione provvederà, a seconda dei casi, a revocare totalmente o parzialmente il contributo assegnato ed al recupero delle risorse eventualmente erogate nei seguenti casi:
  - a. qualora in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino irregolarità nella realizzazione dell'intervento o nella documentazione di spesa presentata;
  - b. qualora non vengano rispettate le scadenze previste dalla presente convenzione, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
  - c. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo nonché dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
  - d. qualora i singoli interventi realizzati facenti parte del progetto integrato non siano conformi al progetto approvato la revoca riguarderà l'intero progetto, fatta salva la richiesta di variazione approvata dalla Regione e dall'Ufficio Sport;
  - e. nel caso di ritiro del progetto da parte dei beneficiari, la revoca riguarda l'intero progetto in caso di intervento integrato, fatta salva la richiesta di variazione approvata dalla Regione e dall'Ufficio sport;
  - f. mancata presentazione della documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità di strutture e aree;

- g. in caso di revoca da parte dell'Ufficio Sport del singolo finanziamento o dell'intero Accordo. In tale evenienza la Regione, ove l'evento non dipenda da una propria responsabilità diretta, è sollevata da ogni responsabilità.
2. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, di tutte le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolato dalla data di erogazione delle somme fino all'approvazione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo erogato.

#### Art. 11

##### Verifiche sul rispetto della convenzione

1. La Regione svolgerà verifiche sul rispetto della Convenzione al fine riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dall'accordo straordinario.

#### Art. 12

##### Gestione delle Controversie

1. Le parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in conformità ai doveri di correttezza e diligenza e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile. La Regione non potrà essere chiamata in causa in caso di controversie fra il soggetto capofila e gli altri beneficiari associati del progetto integrato in base agli accordi separati sottoscritti dai beneficiari ai fini della realizzazione del progetto integrato, così come specificato in premessa alla presente convenzione.

#### Art. 13

##### Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque per un periodo non inferiore a 3 anni dal termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo "Ambito temporale dell'accordo". Le relative tempistiche, ove oggetto di variazione, verranno comunicate per PEC ai beneficiari.

#### Art. 14

Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

BENEFICIARIO	REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI MONTECRETO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO
IL SINDACO	COMMERCIO E SPORT
LEANDRO BONUCCHI	PAOLA BISSI
(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)

Bologna, lì (data del protocollo digitale)

